

Fondazione UniVerde



con il patrocinio del Corpo Forestale dello Stato



Convegno

**La difesa del patrimonio forestale a 10 anni dal
decreto-legge 4 agosto 2000 n. 220, che ha introdotto
il reato di incendio boschivo nel Codice Penale.**

Analisi, nuove metodologie d'intervento, percezione della sicurezza, azione di deterrenza.

**Roma - 27 luglio 2010
Ore 10.00 – 13.00
Istituto della Enciclopedia Italiana
SALA IGEA
Piazza della Enciclopedia Italiana, 4**

PROGRAMMA

Ore 10.00 - Registrazione dei partecipanti

Moderata: **Jordan Foresi** - Sky Tg24

Interventi

Giuliano Amato - Presidente dell'Istituto della Enciclopedia Italiana

Alfonso Pecoraro Scanio - Presidente della Fondazione UniVerde

Cesare Patrone - Capo del Corpo Forestale dello Stato

Sergio Marini - Presidente della Coldiretti

Alfio Pini - Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Rosario Messina - Presidente di Federlegno Arredo

I progetti di restauro e manutenzione nel bosco nella prevenzione degli incendi boschivi

Giuseppe Miliano - Sostituto Procuratore di Latina

Il reato di incendio boschivo nel sistema penale italiano, art. 423-bis C.P.: efficacia della pena e applicabilità nei casi di ordigno incendiario

Alfonso Cavezzini - Vice Presidente del Consorzio Regionale Toscana Verde

Potenzialità occupazionale nella tutela del patrimonio boschivo e del territorio.

L'esperienza delle cooperative agro-forestali della Toscana

Giuseppe Vadalà - Dirigente del Corpo Forestale dello Stato

Il Nucleo Investigativo Antincendio Boschivi (N.I.A.B.): indagini e conoscenza del fenomeno

Il 4 agosto 2000 su proposta del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, On. Alfonso Pecoraro Scanio, il Governo, presieduto dall'On. Giuliano Amato, approvò il decreto-legge n. 220 che ha introdotto l'articolo 423-bis (Incendio boschivo) nel Codice Penale.

"Art. 423-bis (Incendio boschivo). - Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

- Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

- Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

- Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente."

Lo stesso anno, con decreto ministeriale del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 10 agosto 2000, viene istituito il Nucleo Investigativo Antincendio Boschivi (N.I.A.B.) del Corpo Forestale.